

Deliberazione n. 96/2018/VSGO



Corte dei Conti


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 2 maggio 2018
Comune di Cesena**

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**



Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali; dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali – anno 2017;

Considerato che il **Comune di Cesena** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 28 settembre 2017 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Cesena ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 26 ottobre 2017 di integrazione della revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e

indirette detenute dal Comune di Cesena alla data del 23 settembre 2016, approvata con la deliberazione n. 69/2017 sopra richiamata;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 36 del 27 aprile 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 2 maggio 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, nel paragrafo 4.3.4 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dal Comune di Cesena.

L'Ente sopramenzionato analizzava le 15 partecipazioni possedute direttamente, mentre si limitava ad elencare quelle indirette; al riguardo riferiva che, *"per l'esiguità delle quote"* possedute, non rientrava nelle proprie *"prerogative assumere decisioni di dismissioni sulle società cui partecipa solo indirettamente"*.

L'Ente prevedeva di dismettere le partecipazioni dirette nelle società **Valore Città srl, Stu Pieve 6 spa e Stu Novello spa**, le quali nel triennio 2012-2014 risultavano in perdita, e nella società **Fa.ce spa**; prevedeva di mantenere tutte le rimanenti 11 partecipazioni (**Atr scarl, Cesena Fiera spa, Energie per la città spa, Filiera Ortofrutticola Romagnola scpa, Hera spa, Lepida spa, Romagna acque – Società delle fonti spa, Ser.In.Ar. scpa, Start Romagna spa, Techne scarl e Unica Reti spa**), comprese quelle che presentavano più amministratori rispetto ai dipendenti (Unica Reti spa, Filiera Ortofrutticola Romagnola scarl e Cesena Fiera spa), indicando, per ciascuna di esse, misure di contenimento dei costi, quali la riduzione del numero e del compenso degli amministratori e la riduzione delle spese generali.

Era stato prospettato anche un percorso di fusione per **Atr scarl**.

Le azioni di razionalizzazione previste dal Comune nel proprio piano operativo, nel loro complesso, avrebbero dovuto comportare un risparmio atteso pari ad euro 843.386 (totale colonna "Diff 2014-2015" della tab. 22 pag. 94, citata deliberazione n. 32/2016/VSGO).

Successivamente, con deliberazione n. 41/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dal Comune di Cesena ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo,



della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

In primo luogo l'Ente aveva dichiarato di aver proceduto alla contrazione dei costi, con riferimento ai compensi degli amministratori e dell'organo dei revisori, al numero di amministratori, dirigenti e quadri, al costo del personale e alle spese generali (es. la tenuta della contabilità e i costi per affitti e noleggi), rispettivamente nelle società: **Atr scarl, Cesena Fiera spa, Energie per la città spa, Filiera Ortofrutticola Romagnola scpa, Lepida spa, Ser.In. Ar. scpa, Techne scarl, Start Romagna spa e Unica Reti spa**. Pur tuttavia, veniva osservato che le riduzioni conseguite non erano esplicitamente ricollegate o ricollegabili ai singoli provvedimenti assunti e, in alcuni casi, i risparmi erano connessi a cause oggettive, ovvero indipendenti dalle azioni impostate oppure possibili.

Riguardo all'applicazione dell'art. 1, comma 611, lett. *b* della legge n. 190/2014, si ribadiva la necessità di dismettere le partecipazioni nelle società che ancora presentavano un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti.

Si chiedeva, inoltre, di conoscere gli esiti o gli sviluppi delle intese "in corso" fra la **Ser.In.Ar. scpa** e la **Techne scarl**, ai previsti fini di razionalizzazione, delle progettualità riguardanti la società **Romagna acque - Società delle fonti spa** e un aggiornamento circa le procedure di dismissione in corso nelle società **Fa.ce spa, Stu Pieve 6 spa e Valore città srl**.

Sul piano generale veniva osservata la mancata considerazione delle partecipazioni indirette così come definite nella nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016.

Infine, relativamente alle partecipazioni non societarie (Fondazione Franco Severi Onlus, Fondazione Maria Fantini Onlus, Fondazione Neri -Museo Italiano della ghisa, Fondazione Opera Don Baronio Onlus, Fondazione per lo sviluppo e promozione dei contratti di locazione abitativi Onlus, Fondazione Scuola interregionale di polizia locale) , non incluse nel piano di razionalizzazione del 2015, veniva segnalata l'esigenza di specifiche riflessioni relativamente ad eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. *c*, e ora art. 20, comma 2, lett. *c*, tusp n. 175/2016) ed anche a quella di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. *g*, del citato tusp). Ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 3 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, tempestivamente, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, dal Consiglio comunale il 28 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017. Successivamente, in data 6 novembre 2017, ha trasmesso il provvedimento di integrazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

La revisione operata, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui si è trattato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016, l'Ente risultava avere 16 partecipazioni dirette, di cui 11 mantenute in quanto ritenute strategiche (**Energia per la città spa, Filiera Ortofrutticola Romagnola scpa, Cesena Fiera spa, Techne scrl, Ser.In.Ar. scpa, Unica Reti spa, Atr scrl, Start Romagna spa, Romagna Acque spa, Lepida spa, Hera spa**), 2 ancora da dismettere (**Fa.ce spa e Terme S.Agnese spa**) e 3 società in liquidazione (**Valore Città spa, Stu Pieve 6 spa, Sapro spa - in liquidazione fallimentare dal 2010-**).

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, risultava essere titolare di 5 partecipazioni, di cui 4 possedute tramite la società controllata Cesena Fiera spa (**Alimos – Alimenta la salute soc. coop., C.S.O. Centro Servizio Ortofrutticolo soc. coop., CRE Consorzio per le risorse Energetiche scpa, Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna scrl**) e 1 tramite la



società controllata Filiera Ortofrutticola Romagnola sspa, (**CRE Consorzio per le risorse Energetiche sspa**).

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Alla data del 23 settembre 2016 erano ancora in corso le operazioni di dismissioni delle partecipazioni in **Fa.Ce spa** (partecipata al 11,61 per cento dal Comune e all'88,39 per cento dalla società Alliance Helthcare Italia spa), in **Stu Pieve 6 spa – società in liquidazione** dal 30 giugno 2016 (la partecipazione si è conclusa il 25 gennaio 2018), in **Valore Città srl – società in liquidazione** dal 1 luglio 2015 e in **Terme S. Agnese spa**.

Con riferimento alla società **Terme S.Agnese spa**, l'Ente dichiara che, in data 27 maggio 2016, l'assemblea dei soci ha preso atto della volontà di recesso e, con delibera di Giunta n. 43 del 28 febbraio 2017, l'Amministrazione comunale ha accettato la proposta societaria di rateizzare il pagamento del valore della liquidazione, la cui prima rata è stata liquidata nel mese di maggio 2017.

Per quanto riguarda la società **Fa.ce. spa**, che gestisce in convenzione le farmacie comunali, il Consiglio comunale, con atto n. 31/2015, ha deliberato la dismissione della partecipazione e ha indetto, in data 18 marzo 2016, una procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle azioni andata deserta. Dalla visura camerale risulta, a tutt'oggi, la partecipazione del Comune nella società.

L'intendimento dell'Ente è, come dichiarato nella delibera di approvazione del piano di revisione straordinaria, di concludere i procedimenti di alienazione entro il 2018.

Con riferimento alla partecipazione nella società *in house providing* **Energia per la città spa**, partecipata al 100 per cento, avente come oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art.4, comma 7 del tusp), l'Ente dichiara che viene mantenuta in quanto "è strategica per le rilevanti economie realizzate nel settore dell'*energy management*, grazie allo sviluppo di progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al risparmio energetico da parte delle pubbliche amministrazioni". La società è amministrata da un unico amministratore e lo statuto societario risulta aggiornato ai disposti di cui all'art.11, comma 2, per quanto riguarda l'organo amministrativo, e all'art.16, comma 3, per quanto riguarda il fatturato delle società *in house*.

Relativamente alla partecipazione in **Filiera Ortofrutticola Romagnola sspa**, partecipata al 99,75 per cento, a seguito del completamento dell'istruttoria tecnica sulle verifiche dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e 2 del tusp, richiesta con emendamento da alcuni Gruppi Consiliari, il Comune di

Cesena, in sede di integrazione della revisione straordinaria, ha confermato il mantenimento della partecipazione, motivandolo in quanto indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali e rientrante nella tipologia prevista dall'art. 4, comma 2, lett. a del tusp. L'Ente in esame asserisce che il mercato all'ingrosso esplica una funzione essenziale per la salute dei cittadini, garantendo la qualità dei prodotti e allo stesso tempo rappresenta uno strumento essenziale per la commercializzazione, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e delle aziende agricole che caratterizzano fortemente il territorio cesenate.

La criticità relativa al numero dei dipendenti ed amministratori è stata superata. Alla data del 31 dicembre 2017 i dipendenti ammontano a tre unità come gli amministratori. Tuttavia si rileva il ritardo nell'aggiornamento dello statuto societario che a tutt'oggi prevede un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette membri e che, pertanto, va adeguato alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del t.u. n.175/2016.

Quanto alla società **Cesena Fiera spa**, partecipata, alla data del 23 settembre 2016, all'87,09 per cento, nel mese di giugno 2017 si sono concluse, come riferisce l'Ente, le operazioni relative alla cessione a soggetti privati di parte delle azioni della società (deliberazione consiliare n.71 del 10 novembre 2016), che ha portato alla formazione dell'attuale compagine societaria, in cui i soggetti privati rappresentano il 60 per cento del capitale sociale. L'Ente riferisce che tale decisione è stata attuata per favorire lo sviluppo del territorio in chiave internazionale e che il polo fieristico in gestione alla società rappresenta un veicolo fondamentale per lo sviluppo economico locale, generando esternalità positive anche nel settore alberghiero, ristorativo e del commercio al dettaglio.

La società **Cesena Fiera spa**, in controllo pubblico alla data del 23 settembre 2016, attualmente è partecipata al 32,31 per cento e con capitale a maggioranza privato; pertanto, le partecipazioni indirette dell'Ente (**Alimos - Alimenta la salute soc. coop.** partecipata all'11,18 cento, **C.S.O. Centro Servizi Ortofrutticoli soc. coop.** partecipata all'1,60 cento, **CRE Consorzio per le Risorse Energetiche scpa** partecipata allo 0,03 cento e **Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna srl in liquidazione** partecipata allo 0,73 cento) non rientrano più nella definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g del tusp.

In merito alla partecipazione al 24,90 per cento in **Atr scarl** (attualmente dalla visura camerale al 72,16 per cento), l'Ente riferisce che le



funzioni di agenzia per il trasporto pubblico locale, svolte da Atr fino al 28 febbraio 2017, sono state scorporate e affidate ad **Amr scarl** (agenzia per il tpl di ambito romagnolo) con decorrenza 1 marzo 2017. Successivamente, in data 27 luglio 2017, è stato approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58, il progetto di scissione che ha previsto il trasferimento alla società Livia Tellus Romagna Holding spa, controllata dal Comune di Forlì, degli elementi patrimoniali attivi e passivi, con l'attribuzione ad Atr scarl delle sole attività residuali svolte per la mobilità (sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo della l.r. 30/1998 e 10/2008) e poste in capo agli enti locali dal codice della strada e dalle leggi regionali.

Il Comune di Cesena qualifica la partecipazione in Atr scarl come indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali (art.4, comma 1 del tusp).

La società è amministrata dall'amministratore unico; lo statuto risulta aggiornato al disposto di cui all'art.11, comma 2 e 3 del d.lgs 175/2016, per quanto concerne l'organo amministrativo.

Per quanto riguarda la società **Ser.In.Ar. scpa**, partecipata al 42,73 per cento e al 40,66 per cento dal Comune di Forlì, con capitale pubblico maggioritario per espressa disposizione statutaria, si rileva che l'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall'Ente, sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale (pari complessivamente al 90,02 per cento). Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si evidenzia che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati prima dell'entrata in vigore del d. lgs 175/2016. Si osserva, altresì, che lo statuto societario, aggiornato in data 21 febbraio 2017, prevede tutt'ora un consiglio di


minimo di sei fino ad un massimo di tredici membri, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Bologna" e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u n.175/2016.

Il Comune di Cesena qualifica l'attività svolta dalla società Ser.in.ar. scpa di interesse generale (art.4, comma 2, lett. a del tusp), in quanto promuove lo sviluppo culturale, sostenendo il campus universitario di Forlì e Cesena.

La partecipazione allo 0,0016 per cento nella **Lepida spa**, società a totale capitale pubblico, controllata dalla Regione Emilia-Romagna, che gestisce la rete regionale a banda larga e connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, viene mantenuta, in quanto, come ha motivato il Comune di Cesena, rientra nella previsione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a ("produce un servizio di interesse generale") e lett. d del d.lgs. 175/2016 ("produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni"). L'Ente dichiara, inoltre, che la Regione Emilia Romagna, che possiede il 99,35 per cento del capitale, ha deliberato l'operazione di fusione con la società CUP 2000 scpa (deliberazioni di Giunta Regionale n. 514/2016 e n. 2326/2016).

Con riguardo alla società **Romagna Acque - Società delle fonti spa**, partecipata al 9,28 per cento, con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo analogo congiunto per espressa disposizione statutaria, si rileva come l'Ente qualifichi la partecipazione strategica per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del tusp) e di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a del tusp), in quanto svolge un servizio pubblico locale. La società è proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna e gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa idrica per la provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna". L'Ente dichiara che l'attività svolta è solo parzialmente analoga a quella di **Unica Reti spa** che gestisce, oltre alle reti gas, parte delle reti idriche. E' in corso lo studio di fattibilità per il trasferimento delle reti idriche di proprietà di Unica Reti spa a Romagna Acque spa.

La società **Romagna Acque** è dotata di un organo di amministrazione composto da cinque membri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs 175/2016; si rileva che lo statuto societario, benché aggiornato al 28 dicembre 2017, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente, anziché alternativamente dall'amministratore unico o, "con delibera motivata con riguardo a specifiche



ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all’art.11 commi 2 e 3 del t.u. n.175/2016. Risulta, invece, l’adeguamento all’art.16, comma 3 del tusp.

Con riferimento alla società **Start Romagna spa**, partecipata al 15,59 cento e a maggioranza di capitale pubblico, si richiamano le considerazioni già svolte secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La società è attualmente gestita da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati prima dell’entrata in vigore del d.lgs 175/2016; si rileva il ritardo nell’adeguamento dello statuto societario per quanto riguarda l’organo amministrativo che prevede tutt’ora un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti e che, pertanto, esso va adeguato alle previsioni di cui all’art.11 commi 2 e 3 del t.u. n.175/2016.

Si segnalano, inoltre, perdite d’esercizio consistenti nel triennio 2011-2013 con risultati positivi in crescita negli anni 2014 e 2015.

Quanto alla società **Unica Reti spa**, partecipata al 32,32 per cento dall’Ente e al 51,43 per cento indirettamente dal Comune di Forlì, a capitale interamente pubblico per espressa disposizione statutaria, si ripropongono le medesime considerazioni già espresse in merito alla sussistenza del controllo pubblico anche per effetto di comportamenti concludenti tra le pubbliche amministrazioni socie.

Il Comune in esame qualifica l’attività come servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a del tusp) e strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4, comma 1), in quanto “amministra le reti e gli impianti del ciclo idrico integrato e della distribuzione del gas naturale, nel settore del gas svolge il ruolo di stazione appaltante e tutte le funzioni inerenti il pubblico servizio di distribuzione del gas”. “E’ in corso lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di trasferire le reti idriche alla società Romagna Acque spa e di lasciare alla società Unica Reti spa la proprietà delle reti del gas e relativi affidamenti”.

Dalla visura camerale, risulta ancora la sussistenza della fattispecie

prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *b* del tusp, avendo, alla data del 31 dicembre 2017, due dipendenti e tre amministratori. L'Ente, a tale proposito, dichiara che il Presidente del consiglio di amministrazione, per contenere i costi del personale, svolge anche compiti operativi. Per completezza, si riporta quanto aggiunge il Comune di Forlì, nel proprio piano di revisione straordinaria, dichiarando che tale criticità verrà superata mediante la copertura dei profili tecnici vacanti in pianta organica, in occasione delle attività di verifica e di controllo tecnico/amministrativo propedeutiche all'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Si segnala, infine, in relazione alla nomina di un componente del C. di A., avvenuta il 28 luglio 2017, la mancata trasmissione da parte della società della prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta dell'organo di amministrazione.

Relativamente alla società **Techne scari**, partecipata al 50 per cento dal Comune di Cesena e indirettamente al 50 per cento dal Comune di Forlì, a controllo pubblico congiunto, l'Ente riferisce che la società svolge "un'importante funzione di sostegno al welfare in quanto si caratterizza per l'integrazione dei sistemi scolastici con l'istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola-lavoro), per la formazione agli inoccupati e disoccupati, per gli inserimenti lavorativi volti a favorire l'emancipazione e l'inclusione di soggetti in situazioni di difficoltà ed emarginazione, nonché per la partecipazione a network europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali".

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs 175/2016. Lo statuto risulta aggiornato al disposto di cui all'art.11, comma 2 e 3 del tusp per quanto concerne l'organo amministrativo. E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che delle accennate progettualità di razionalizzazione a suo tempo espresse e riguardanti la **Techne** stessa e la **Ser.In.Ar.** non vi è alcun riscontro o sviluppo nel referto in esame.

Con riguardo alla partecipazione indiretta, tramite la controllata Filiera Ortofrutticola Romagnola scpa, nella società **CRE Consorzio per le Risorse Energetiche scpa** allo 0,04 per cento, si prende atto della decisione assunta in sede di integrazione del piano di revisione straordinaria, di dismettere la partecipazione in quanto, come riferisce l'Ente, l'attività non è indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali né strategica per la società Filiera Ortofrutticola romagnola scpa.

In conclusione, ferma la libertà di azione e di autonoma decisione degli enti



locali nella specifica materia, occorre osservare che l'ordinamento giuridico è orientato, in punto di partecipate, ad eliminare dalla loro azione le attività economiche per interessi estranei alle finalità istituzionali o per fini esclusivamente commerciali e che, inoltre, la definizione di "*servizio di interesse generale*", come formulata dall'art. 2, comma 1, lett. h) pone dei precisi parametri, che vanno concretamente declinati quando posti a base di provvedimenti di mantenimento di partecipazioni che, nel sistema generale delineato dal tusp, rimangono pur sempre derogatori rispetto al sottostante principio di sfavore.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Cesena ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto osservato nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016, in particolare:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- a rispettare i termini per l'alienazione delle quote di partecipazione decise nel piano di revisione straordinaria;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti per ciò che concerne l'organo amministrativo.


DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cesena;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti


- banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 2 maggio 2018.


Il relatore
(Paolo Romano)




Il presidente
(Santo Greco)


Depositata in segreteria in data 2 maggio 2018

Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)





Handwritten text, possibly a signature or date, located to the right of the circular stamp.